Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 93

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 19 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2236.

**Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.**

N. 2236. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Siena viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 85.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal prof. dott. Ottorino Vannini, quale rappresentante del Comitato per le onoranze alla memoria del prof. Cesare Biondi, con atto pubblico in data 15 maggio 1939-XVII, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. Cesare Biondi.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile* 1940-XVIII

**LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.**
**Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## CAPO I.

### CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

### SEZIONE I — *Impieghi*

Art. 1.

Nei concorsi di nomina agli impieghi di gruppo *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 2.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età, richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti dalle Amministrazioni statali, è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il n. 5 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ».

Art. 4.

Negli scrutini per le promozioni di gradi da conferire per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio, valuterà sempre, come titolo di merito, facendone constare nel verbale delle proprie deliberazioni, la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

### SEZIONE II — *Lavori*

Art. 5.

Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 6.

Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere, per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro, un socio di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.

Per le assunzioni che debbono effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono, nelle richieste di mano d'opera, indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 7.

Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo è elevato di 4 anni.

Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purchè complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.

Art. 8.

Il n. 9 dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ».

## CAPO II

### CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DEI PRIVATI

Art. 9.

I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze più di dieci lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni venti lavoratori dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, è ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo dell'assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

Art. 10.

Agli effetti del presente capo è considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di cinque figli viventi e a carico.

Sono equiparati ai figli viventi e a carico i figli caduti in guerra o per la causa nazionale o per causa di lavoro.

Art. 11.

Qualora nel territorio della Provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'art. 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a tre.

Art. 12.

Le Associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggiore numero di figli. A pari numero di figli la precedenza è determinata in conformità dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.

A tal fine le Associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati, distinto per professione e mestiere.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato dello stato civile dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Qualora non sia possibile il collocamento nel Comune di residenza del lavoratore capo di famiglia numerosa disoccupato, l'Associazione professionale competente provvede, su richiesta dell'interessato, per l'avviamento al lavoro in altri Comuni della Provincia, salva l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Qualora il collocamento possa aver luogo in Comuni di altra Provincia, l'Associazione professionale competente ne riferisce al Commissario per le migrazioni e la colonizzazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 14.

Il datore di lavoro, qualora debba procedere al licenziamento del personale dipendente, ha l'obbligo di licenziare per ultimi i lavoratori capi di famiglia numerosa e fra essi quelli che abbiano il maggiore numero dei figli.

Art. 15.

Qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, le disposizioni del presente capo si applicano al maggiore dei figli conviventi nella famiglia o, in mancanza di figli idonei al lavoro e compatibilmente con le necessità dell'azienda, alla moglie.

Art. 16.

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alle loro dipendenze il numero dei lavoratori capi di famiglia numerosa che sono tenuti ad assumere, dovranno uniformarsi alle disposizioni che precedono in occasione delle prime assunzioni di nuovo personale.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo spetta al Ministero delle corporazioni.

Nella costituzione della Commissione centrale per il collocamento, istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 18.

Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 con un massimo di L. 5.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle eccezioni previste nel primo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, nè ai casi di richiesta nominativa consentiti ai sensi dello stesso art. 5.

Art. 20.

Le disposizioni del I capo sono estese al personale degli Enti parastatali ausiliari e degli altri Enti pubblici in genere.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 234.

**Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone del personale militare di cui ai seguenti organici:

| GRADI | Numero dei posti per i servizi nazionali | | | Numero dei posti per i servizi in Albania (d) | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|
| | generali | di polizia tributaria investigativa | Totale | | |
| *Ufficiali.* | | | | | |
| Generale di divisione (a) | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Generali di brigata (b) | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Colonnelli | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 |
| Tenenti colonnelli | 42 | — | 42 | 2 | 44 |
| Maggiori | 48 | 4 | 52 | 8 | 60 |
| Capitani | 225 | 38 | 267 | 20 | 287 |
| Tenenti e sottotenenti | (c) 37 | 54 | 424 | 60 | 484 |
| *Sottufficiali* | | | | | |
| Marescialli maggiori | 717 | 204 | 921 | 22 | 943 |
| Marescialli capi e marescialli ordinari | 1.310 | 228 | 1.538 | 43 | 1.581 |
| Brigadieri | 1.861 | 288 | 2.149 | 135 | 2.284 |
| Sottobrigadieri | 1.474 | 233 | 1.707 | 96 | 1.803 |
| *Militari di truppa.* | | | | | |
| Appuntati | 2.241 | 189 | 2.430 | 309 | 2.739 |
| Guardie | 17.938 | 310 | 18.248 | 1.262 | 19.510 |
| Allievi guardia | 1.660 | — | 1.660 | — | 1.660 |
| | 27.913 | 1.549 | 29.462 | 1.958 | 31.420 |

(a) Comandante in secondo.
(b) Comandanti di zona.
(c) Compreso un sottotenente maestro direttore di banda e otto sottotenenti maestri di scherma.
(d) Il contingente previsto per i servizi in Albania sarà sottoposto a riesame non oltre il 31 dicembre 1940-XIX.

Il personale della Regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, fino a complessive 744 unità distribuite come appresso:

| | |
|---|---|
| Tenente colonnello | 1 |
| Maggiore | 1 |
| Capitani | 8 |
| Tenenti e sottotenenti | 25 |
| Marescialli maggiori | 10 |
| Marescialli capi e marescialli ordinari | 14 |
| Brigadieri | 30 |
| Sottobrigadieri | 35 |
| Appuntati | 26 |
| Guardie | 594 |

continua a far parte dei posti previsti per i servizi nazionali, ed è quindi considerato nella posizione di comando.

La disposizione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, riguardante il collocamento nella posizione di fuori quadro od in quella di comando del personale ivi considerato, ha effetto, per il personale della Regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, unicamente nei riguardi di quello eventualmente eccedente — distintamente per grado — i quantitativi di cui al precedente comma.

Non sono compresi negli organici di cui al primo comma, i militari della Regia guardia di finanza in servizio in Libia e quelli a disposizione di altre Amministrazioni, per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo.

Art. 2.

Possono conseguire, a domanda, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, senza esami, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente, e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

*a*) i marescialli e i brigadieri della Regia guardia di finanza congedati, che siano provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nel Corpo;

*b*) i marescialli e i brigadieri della Regia guardia di finanza congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nel Corpo;

*c*) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

Art. 3.

Il limite massimo di età per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è stabilito in cinquanta anni per i marescialli maggiori e in quaranta per gli altri sottufficiali.

Art. 4.

I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se militari in congedo illimitato della Regia guardia di finanza, la nomina a sottotenente di complemento dello stesso Regio corpo, prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio, purchè non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 5.

I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nel Corpo medesimo, ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di fanteria alle condizioni all'uopo previste dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 — primo comma — del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75.

Art. 7.

Le lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come segue:

« *a*) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unità del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

« b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unità del naviglio del Corpo ».

Art. 8.

L'art. 10 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere giudicate ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato le guardie che non abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio di istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure di imbarco sulle unità del naviglio del Corpo ».

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 9.

I sottufficiali in congedo della Regia guardia di finanza che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, od anche in tempi diversi da tale periodo della guerra 1915-18, abbiano prestato non meno di quattro mesi di effettivo servizio col grado di brigadiere o di maresciallo, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso Comandi mobilitati, purchè non abbiano superato cinquantacinque anni di età, possono, a domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella Regia guardia di finanza, anche se non provvisti del titolo di studio e senza obbligo di esami, purchè abbiano ottenuta una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da una Commissione speciale di avanzamento, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Per tali ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

Art. 10.

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, le norme esecutive per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza, attualmente in vigore, continueranno ad essere seguite, per quanto possibile, nella prima applicazione della presente legge.

Art. 11.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra di loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi le modificazioni ed integrazioni che ritenga necessarie.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 235.

**Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti alla alimentazione umana, e destinati all'allevamento del pollame.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), il granturco (voce 67), le granaglie non nominate (voce 69), non atti all'alimentazione umana e destinati all'alimentazione del pollame, sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.

Il Ministro per le finanze determinerà la modalità e le cautele per l'applicazione della concessione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 236.

**Determinazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età per la cessazione dal servizio e il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono i seguenti:

| Grado | | Ruolo ordinario | Ruolo sanitario e amministrativo | Ruolo milizie contraeree e artig. marit. |
|---|---|---|---|---|
| Luogotenente generale | anni | 62 | 62 | 62 |
| Console generale | » | 60 | 60 | 60 |
| Console | » | 58 | 58 | 58 |
| Primo Seniore | » | 55 | 57 | 57 |
| Seniore | » | 53 | 56 | 55 |
| Centurione | » | 50 | 53 | 52 |
| Capomanipolo | » | 48 | 51 | 50 |
| Sottocapomanipolo | » | 48 | 51 | 50 |

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

**Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Art. 2.

Per il personale di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'Allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella *A*.

Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa tabella *B* quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata legge n. 591 per il personale degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato classificato in gruppo *C*.

Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente articolo 1 si applica sulle misure degli stipendi indicate nelle annesse tabelle *A* e *B* e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati dalle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.

Art. 3.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.

L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli.

Salvo il disposto del successivo art. 4, gli aumenti medesimi non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Nel caso di missioni espletate nel Regno ed in quello di missioni dal Regno in Colonia, o nell'interno delle Colonie, ovvero nelle Isole italiane dell'Egeo, cessa di essere operativa, sulla misura delle indennità giornaliere di soggiorno, la riduzione del 12 per cento stabilita con l'art. 6 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 5.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dalla presente legge graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del dieci per cento.

Sono del pari aumentate del dieci per cento le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dell'aumento è disposta a domanda degli interessati, salva la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorra l'applicazione del precedente terzo comma.

Art. 7.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del precedente art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire dieci.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.

Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Contro le liquidazioni degli aumenti, o contro la mancata concessione degli aumenti stessi, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 8.

Per le pensioni ordinarie dirette e di riversibilità comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, relative a cessazioni dal servizio successive alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento di cui allo stesso articolo è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intercorso tra la data stessa e quella di effettiva cessazione dal servizio.

Il presente articolo non si applica alle pensioni liquidate ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 9.

Le tabelle II e III di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

TABELLA II.

**Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito**

| Denominazione dei gradi | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 35 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Caporale maggiore e caporale | 1.190 | 26 — | 1.580 |
| Appuntato e soldato | 990 | 22 — | 1.320 |

TABELLA III.

**Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi**

| Denominazione dei gradi | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 32 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Sottocapo | 1.190 | 33 — | 1.586 |
| Comune di 1ª, 2ª, e 3ª classe | 990 | 27,50 | 1.320 |

La tabella di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è sostituita dalla seguente:

| Gradi | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 32 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Primo aviere o aviere scelto | 1.190 | 33 — | 1.586 |
| Aviere | 990 | 27,50 | 1.320 |

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazioni degli organi competenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende, considerati nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri miglioramenti sul trattamento economico in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.

I Comuni e le Provincie potranno adottare, quando occorra, in deroga ad ogni contraria disposizione, i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

**Stipendi del personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico**

| Grado | Iniziale del grado | Al 1° aumento | Al 2° aumento | Al 3° aumento | Al 4° aumento |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 15.300 | 16.200 | 17.000 | 17.400 | — |
| IX | 13.000 | 13.700 | 14.700 | 15.300 | — |
| X | 10.900 | 11.800 | 12.400 | 13.000 | — |
| XI | 8.300 | 9.000 | 9.700 | 10.400 | 10.900 |
| XII (*a*) | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.800 | 8.300 |
| XIII | 5.200 | 5.600 | 6.000 | 6.400 | 6.700 |

(*a*) Valgono anche per il medesimo grado dei gruppi *A* e *B*.

*Nota.* — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA *B*.

**Stipendi del personale di gruppo C degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato**

| Gruppo | Grado | Iniziale del grado | Al 1° aumento | Al 2° aumento | Al 3° aumento | Al 4° aumento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | VI | 13.100 | 13.800 | 14.600 | 15.300 | — |
| C | VII | 12.400 | 13.100 | 13.700 | 14.700 | — |
| C | VIII | 10.900 | 11.700 | 12.400 | 13.100 | — |
| C | X | 8.300 | 9.100 | 9.700 | 10.400 | 10.900 |

*Nota.* — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 238.
**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 8.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *aprile* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 420, *foglio* 52. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 aprile 1940-XVIII.
**Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Maggi Pecoraro e conferma nella qualità medesima al fascista Antonio Putzolu.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Antonio Putzolu, quale consigliere effettivo della Corporazione dei cereali;
Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1940-XVIII con il quale al predetto fascista Antonio Putzolu veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Antonio Putzolu cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei cereali e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Maggi Pecoraro;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Maggi Pecoraro, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.
Al fascista Antonio Putzolu viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sola carica di Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, decadendo per la carica di consigliere effettivo della Corporazione dei cereali.

Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1498)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Autorizzazione all'Ente provinciale fascista per l'economia montana di Udine di accettare in donazione una tenuta silvo-pastorale.**

Con R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 6691, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile succ. al registro n. 7, foglio n. 222, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'interno, è stato autorizzato l'Ente provinciale fascista per l'economia montana, con sede in Udine, ad accettare dalle nobili Elena Maddalena Ceconi di Montececon e Giuseppina Ceconi, la donazione di una loro tenuta in provincia di Udine.

(1475)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli** N. 85

del 15 aprile 1940-XVIII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | 69,80 |
| Francia (Franco) | 39,65 |
| Svizzera (Franco) | 444 — |
| Argentina (Peso carta) | 4,52 |
| Belgio (Belgas) | 3,331 |
| Canadà (Dollaro) | 16,75 |
| Danimarca (Corona) | — |
| Egitto (Lira egiziana) | 71,58 |
| Germania (Reichmark) | 7,80 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 44,40 |
| Norvegia (Corona) | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,51 |
| Portogallo (Scudo) | 0,6803 |
| Svezia (Corona) | 4,6925 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,58 |
| Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,697 |
| Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 14,31 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6751 |
| Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing) | 36 — |
| Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing) | 12,1212 |
| Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing) | 10,5263 |
| Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) | 181 — |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,29 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,852 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 445,43 |
| | |
| Rendita 3,50 % (1906) | 70,05 |
| Id. 3,50 % (1902) | 68,625 |
| Id. 3,00 % Lordo | 49,05 |
| Rendita 5 % (1935) | 90,125 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 65,775 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 91,225 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,35 |
| Buoni novennali 5 % Scadenza 1940 | 99,925 |
| Id. Id. 5 % Id. 1941 | 99,925 |
| Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943 | 92,05 |
| Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943 | 91,95 |
| Id. Id. 5 % Id. 1944 | 95,825 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Concorso a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di Commissariato aeronautico**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aereonautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto l'articolo 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'articolo 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto l'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1512;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, provvisti di laurea in giurisprudenza, o di laurea in economia e commercio conseguita presso una delle Regie università del Regno e istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali economiche e politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere inscritti al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti;

2) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

*b*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggioranzioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età alla data del presente decreto;

3) risultare di buona condotta pubblica e privata e appartenere a famiglia di incesurabile moralità;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° reparto - ufficio concorsi - 1ª sezione) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'inscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo della Provincia alla quale il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione). Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga del limite di età, esso deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

*a*) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

*b*) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

*c*) essere ratificato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero. Questo certificato dovrà, inoltre, soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga del limite di età;

2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppe, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati già riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio (per i candidati che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva);

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la sua residenza abituale, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del P.N.F., che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui sopra si siano maturati dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati e precisare il loro esatto recapito (delle successive ed eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare - Ufficio concorsi - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione. I documenti di cui ai nn. 1, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data precedente non oltre tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Qualora però il concorrente abbia diritto agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del 15° giorno successivo a quella della scadenza medesima.

I concorrenti, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la espulsione del candidato dal concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio; non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

*Disposizioni speciali per i residenti nell'Africa Orientale Italiana.*

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestanto che il concorrente alla data della domanda risiedeva effettivamente in colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

*Disposizioni speciali per i residenti all'estero.*

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire — sempre entro il termine di cui al presente articolo — la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, pervenire al Ministero almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le prove di esame. Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero, della regolarità di ciascuno dei documenti medesimi; in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a farte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma ed avranno inizio nel giorno di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consisteranno di tre prove scritte e dieci prove orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, estrarrà a sorte la materia di esame che i candidati dovranno trattare nella giornata e prescieglierà tre temi della materia stessa.

A cura di un candidato, all'uopo designato, verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo di cui all'unita tabella, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati di qualsiasi genere, ad eccezione dei codici e di quelle leggi la cui consultazione sarà ammessa dalla Commissione esaminatrice.

E pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere la votazione minima di 12/20.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano conseguita l'idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti appresso qui indicati e quindi sommati:

| | | |
|---|---|---|
| Diritto amministrativo e costituzionale | coefficiente | 3 |
| Diritto civile e commerciale | » | 3 |
| Diritto corporativo | » | 3 |
| Economia politica e scienza delle finanze | » | 3 |
| Diritto internazionale | » | 3 |
| Diritto e legislazione aeronatica nazionale ed internazionale | » | 3 |
| Amministrazione e contabilità generale dello Stato | » | 3 |
| Elementi di fisica e chimica | » | 2 |
| Lingua estera obbligatoria | » | 1 |
| Geografia commerciale | » | 2 |

E' obbligatorio il solo esame di lingua francese; qualora il candidato sostenga anche esami in altre lingue estere, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano almeno i 12/20) moltiplicati per il coefficiente 1/10.

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al quarantacinquesimo compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di ciascuno dei vincitori, il Ministero, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico-professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

**PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO**

*per la nomina a tenente in s.p.e. nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo Commissariato)*

| Num. d'ordine | MATERIE DI ESAME | Durata della prova |
|---|---|---|
| | PROVE SCRITTE | |
| 1 | Diritto amministrativo | 8 ore |
| 2 | Diritto civile e commerciale | 8 ore |
| 3 | Componimento in lingua francese (a) | 7 ore |
| | PROVE ORALI | |
| 1 | Diritto amministrativo e costituzionale | 15 minuti |
| 2 | Diritto civile e commerciale | 15 minuti |
| 3 | Diritto corporativo | 10 minuti |
| 4 | Economia politica e scienza delle finanze | 15 minuti |
| 5 | Diritto internazionale | 10 minuti |
| 6 | Diritto e legislazione areonautica nazionale e internazionale | 15 minuti |
| 7 | Amministrazione e contabilità dello Stato | 10 minuti |
| 8 | Elementi di fisica e chimica | 10 minuti |
| 9 | Lingua francese (a) | 10 minuti |
| 10 | Geografia commerciale | 10 minuti |

(a) Il candidato potrà sempre, però, entro il limite complessivo delle 7 ore, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere nonchè i correlativi esami orali, della durata di 10 minuti per ciascuna lingua.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Fonti del diritto amministrativo: Leggi. Norme aventi efficacia di legge. Regolamenti.

Enti pubblici e parastatali. Caratteri e conseguenze della pubblicità.

Organi ed uffici. Gerarchia.

Funzionari pubblici.

Impiegati pubblici. Stato giuridico. Potere disciplinare. Fine del rapporto di impiego.

Organi dell'Amministrazione centrale: il Re. Il Capo del Governo. I Ministri ed i Ministeri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. Il Gran Consiglio del Fascismo ed il P.N.F. Collegi consultivi centrali.

L'Amministrazione locale: Prefettura. Intendenza di finanza.

Enti autarchici: Comuni, Provincie. Governatorato di Roma. Istituzioni di assistenza e beneficenza. Consigli provinciali delle corporazioni. Consorzi.

Demanio dello Stato e dei Comuni.

Limite amministrativa della proprietà privata.

Espropriazione, requisizione, occupazione.

Atto amministrativo: concetto, caratteri, forma. Figure tipiche: in ispecie concessione ed autorizzazione.

Denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re Imperatore.

Azione giudiziaria, Giurisdizioni amministrative: Giunta provinciale amministrativa. Consiglio di Stato. Corte dei conti, Giurisdizione in materia di imposte, d'acque e di leva.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

*Dottrina generale dello Stato* - Lo Stato. Concetto. Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, organizzazione giuridica, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

*Funzioni dello Stato* - La divisione dei poteri. Sua critica. Concessione fascista. Il potere di Governo e la distinzione delle funzioni.

*Diritto costituzionale italiano* - Fonti: lo Statuto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. La legge sul Gran Consiglio del Fasci-

smo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

*Il Re* - Sue attribuzioni: sanzioni, promulgazione e pubblicazioni delle leggi. Attribuzione relativa all'attività del Parlamento. Nomina dei funzionari. Comando delle Forze armate. Funzioni nei rapporti internazionali. Poteri di grazia.

*Prerogative regie* - Inviolabilità ed irresponsabilità. Beni privati del Re e dotazione della Corona.

*Il Capo del Governo* - Sue attribuzioni e prerogative. Legge del 1925. La Presidenza del Consiglio.

*La Camera* - Antica organizzazione elettorale. Riforme fasciste.

*Il Senato* - Sistema bicamerale. Nomina dei senatori - Attribuzioni giudiziarie del Senato.

*Prerogative parlamentari* - Funzioni delle Camere. Legislature e sessioni.

*Doveri e diritti dei cittadini* - Libertà e norme di polizia. Difesa dello Stato. Stampa, riunioni, associazioni, culto. Funzioni giudiziarie.

DIRITTO CIVILE

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto oggettivo: in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. Interpretazione delle norme giuridiche. L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. In particolare i loro requisiti e capacità, lo stato di cittadinanza, la sede giuridica della persona, l'atto dello stato civile, l'assenza e la scomparsa.

Le cose e i beni: loro nozione e distinzioni.

I fatti giuridici. Gli atti giuridici. I negozi giuridici: concetti, specie, elementi essenziali, naturali e accidentali, rappresentanza, inefficacia.

La tutela dei diritti. Le azioni e le eccezioni. Le prove: varie specie ed ammissibilità.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva e decadenza.

Il diritto di proprietà: suoi caratteri, limitazioni, modi di acquisto originari e derivativi, tutela. Il condominio. La concezione della proprietà nella legislazione fascista.

L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Le servitù prediali. L'enfiteusi e la superficie.

La pubblicità degli atti di acquisto di diritti su immobili.

Il possesso: concetti, fondamenti, acquisti e perdite, varie specie, effetti, tutela.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I soggetti delle obbligazioni: loro determinatezza e relatività di tale carattere. Pluralità dei soggetti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazione di dare, fare e non fare. Prestazione transeunti e aventi tratti successivi. Prestazioni semplici e complesse. Obbligazioni alternative e facoltative. Obbligazioni divisibili ed indivisibili

Le fonti di obbligazione. Contratti: concetto, categoria, requisiti, interpretazione, effetti. In particolare la irrevocabilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita. I quasi contratti. I delitti e i quasi delitti. La legge.

Gli effetti delle obbligazioni. L'adempimento e i vari casi di inadempimento definitivo o di ritardo nell'adempimento.

L'estinzione delle obbligazioni: vari modi e norme relative.

La trasmissione delle obbligazioni: successione nel credito, successione nel debito.

Il contratto di compravendita. Elementi essenziali. Effetti: il pericolo della cosa venduta, la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta, le obbligazioni del compratore. Il riscatto convenzionale. Il patto di riservato dominio. La rescissione per causa di lesione.

La locazione delle cose. La locazione delle opere: il contratto di lavoro in genere, il contratto di impiego privato, il contratto collettivo di lavoro. La locazione di opera.

Il contratto di società: concetto, requisiti, specie, effetti, fine.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comodato, mutuo, deposito volontario, necessario e irregolare. Il sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

I diritti di garanzia: azione surrogatoria, azione revocatoria, fideiussione, diritto di detenzione, anticresi, privilegi, pegno, ipoteca.

DIRITTO COMMERCIALE

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti del commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. In particolare i libri di commercio.

I mediatori, i rappresentanti.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzioni.

Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. La concentrazione delle aziende sociali. L'associazione in partecipazione.

L'azienda commerciale e i beni che la compongano. I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. In particolare la cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento e protesta, azione ed eccezioni cambiarie. Assegni bancari, assegni circolari.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina.

I contratti fra persone lontane.

I contratti di mandato commerciale e di commissione.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compravendita, di pegno e di deposito in materia commerciale.

I contratti di riporto e di conto corrente.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua: norme fondamentali.

La prescrizione commerciale.

DIRITTO CORPORATIVO

L'ordinamento corporativo in generale. Il movimento associativo nel campo economico. Il sistema corporativo.

Il diritto corporativo. Le fonti del diritto corporativo.

L'organizzazione corporativa. Le categorie professionali. Le associazioni professionali. Formazione, modificazione ed estinzione delle associazioni.

Le Federazioni e le Confederazioni. Inquadramento sindacale. Ordinamento delle associazioni sindacali. Le finanze sindacali. I controlli sugli Enti sindacali.

Gli organi corporativi. Il Ministero delle corporazioni. Gli organi giurisdizionali. L'azione corporativa. Varie forme dell'azione corporativa.

Il contratto collettivo di lavoro in generale. Elementi del contratto collettivo. Formazione e validità del contratto colletivo. Sua efficacia giuridica. Regolamenti e tariffe professionali. Le ordinanze corporative di lavoro.

Le controversie collettive di lavoro. Il procedimento e la decisione delle controversie collettive.

La disciplina collettiva dei rapporti economici. L'azione corporativa rivolta ai singoli. La tutela penale dell'economia.

ECONOMIA POLITICA

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. Economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica. Bisogni. Beni. Utilità in particolare. Domanda e sua elasticità. Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni. Il teorema dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari. L'influenza dell'ordinamento corporativo sul consumo.

Concetto di produzione. Fattori della produzione: terra, lavoro, capitale, capacità organizzativa. Organizzazione della produzione: impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore dell'ordinamento corporativo, secondo la Carta del Lavoro. Grande e piccola impresa: economia interna ed esterna. Costo di produzione e attività dell'impresa produttrice. Offerta e sua elasticità. Equilibrio del produttore.

Nozione di merce e di mercato. I presupposti fondamentali dello scambio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza. Determinazione del prezzo in regime di monopolio: arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi. Le varie forme delle coalizioni fra imprese: accaparramenti, cartelli, trusts. Concetto di «dumping». Il fenomeno dell'interesse. Il fenomeno della rendita: rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relativa teoria. Elementi determinativi del salario. Sue forme e variazioni. Organizzazioni professionali, disciplina dei rapporti collettivi di lavoro: in particolare dei contratti collettivi. Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale.

Moneta, potere ed acquisto della moneta e suoi elementi determinativi: domande ed offerte di moneta. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Credito, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni. Circolazione degli assegni bancari. Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca. Emissione di essi e manovra dello sconto. Circolazione a corso forzoso dei biglietti di banca. Concetto di inflazione e deflazione: fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Sistemi monetari del «gold exchange standard», del «gold bullion standard», del «gold standard» elastico e dei rispettivi fondi di stabilizzazione.

Scambi internazionali. Teorie dei costi comparati. Bilancio internazionale dei pagamenti e sue partite attive o passive per un paese. Rapporti creditizi internazionali.

Periodi ciclici, crisi economiche. Cenno delle varie spiegazioni delle crisi.

Caratteristiche della economia corporativa. Le leggi fondamentali dell'economia fascista e la Carta del Lavoro. Economia agricola industriale, commerciale dei trasporti dell'Italia.

Regime monetario italiano. Organizzazione creditizia. Politica demografica del Regime fascista.

### Scienza delle finanze

Il fenomeno finanziario. Bisogni pubblici o collettivi e produzione dei servizi pubblici. Divisione del lavoro fra soddisfazione dei bisogni collettivi, ai quali provvede l'iniziativa privata e quella dei bisogni cui provvedono lo Stato e gli Enti pubblici minori.

Bilancio dello Stato. Formazione, approvazione, esercizio del bilancio. Concetto di avanzo, disavanzo, residuo.

Spese pubbliche ordinarie e straordinarie. Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna della Nazione. Motivi dell'aumento delle spese pubbliche dei bilanci moderni. Entrate pubbliche originarie e derivate, ordinarie e straordinarie. I beni patrimoniali dello Stato, come entrata originaria. Scomparsa dei beni patrimoniali, ad eccezione dei boschi e delle ferrovie. Demanio pubblico: immobiliare e mobiliare.

Le società anonime miste.

Entrate derivate. Concetti di servizio pubblico speciale. Formazione della tassa e della tariffa. Diversificazione e unificazione della tariffa. Concetto dell'imposta speciale e del contributo di miglioria. L'imposta e la produzione dei servizi pubblici generali. Imposte dirette ed indirette. Carattere di integrazione reciproca. Imposta proporzionale progressiva. Criterio amministrativo della imposta. Effetti economici: traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano. Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito e straordinaria sul patrimonio. Imposta sui celibi. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette. Le riforme del Governo Fascista.

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà. Ulteriori suddivisioni di ciascun ramo della impostazione indiretta. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Entrate straordinarie. Alienazione di beni patrimoniali. Tesoro di guerra. Varie forme di prestiti pubblici. Stipulazione, rimborso, conversione, ammortamento del debito pubblico. Imposta straordinaria. Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e dell'imposta. La finanza locale: criteri della riforma fascista. Entrata e spese principali dei Comuni e delle Provincie.

### Diritto internazionale

Concetto e carattere fondamentale del diritto internazionale. Fonti. Cenno sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale. Relazione tra diritto internazionale e diritto statale.

I soggetti del diritto internazionale: gli Stati e loro classificazione, formazione, estinzioni, successioni, diritti fondamentali. Le unioni dei soggetti di diritto internazionale: in particolare i protettorati internazionali, i mandati internazionali, le Federazioni di Stati, le unioni reali e personali, gli Stati Federali, le unioni coloniali, la Società delle Nazioni.

Gli oggetti del diritto internazionale. Il territorio degli Stati: determinazione, acquisto e perdita di esso. I condomini internazionali. I territori stranieri. I territori « nullius ». L'alto mare.

Gli individui come oggetto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporti tra lo Stato e i propri cittadini che si trovano in territorio straniero. Rapporto tra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali: Capi di Stato. Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici e consolari. Altri organi. Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali: Trattati. Loro specie, requisiti, forme, effetti, interpretazione, estinzione. Gli atti giuridici unilaterali. I fatti illeciti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici. Buoni uffici, mediazione, arbitrati. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principi fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizione. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. Le convenzioni dell'Aja.

### Diritto e legislazione aeronautica nazionale e internazionale

Definizione, caratteri del diritto aeronautico.

Storia e fonti del diritto aeronautico.

Organizzazione amministrativa dell'aeronautica.

L'atmosfera e la navigazione aerea e le radiocomunicazioni.

Condizioni giuridiche dell'atmosfera. Della circolazione aerea nel regime della sovranità.

Regime giuridico delle linee aeree nazionali ed internazionali. Cabotaggio. Legge imperante a bordo degli aeromobili

Degli impianti a terra necessari alla navigazione aerea (infrastruttura: aerodromi, aeroporti, campi di fortuna, ecc.).

L'aeromobile e la sua disciplina giuridica in rapporto all'ordinamento pubblico della navigazione aerea: nazionalità e matricola. Registro nazionale aeronautico: registro aeronautico italiano. Libro e documenti di bordo.

L'aeromobile in rapporto al diritto privato. Sua natura giuridica. Proprietà, comproprietà, ipoteca, privilegi, ecc. Pubblicità aeronautica.

La gente dell'aria e il suo stato giuridico.

L'esercizio dell'aeromobile e rapporti giuridici cui esso dà luogo: Esercente. Contratto di trasporto aereo (Convenzione di Varsavia e legge italiana 28 settembre 1933).

Responsabilità aeronautica. Contrattuale e extracontrattuale, danni alle cose e persone trasportate; ai terzi alla superficie, danno per urto.

Assistenza e salvataggio.

Assicurazioni aeronautiche.

Cenni sul diritto aeronautico di guerra: regole dell'Aja 1922, e legge italiana 1938.

### Amministrazione e contabilità di Stato

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per incanti e per licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro, e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione, rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Entrata dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e pagamenti. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamenti. Spese fisse.

Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 178, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e contabilità degli Enti aeronautici.

### Elementi di chimica e fisica

Meccanica: proprietà generale dei corpi. Moto uniforme, e uniformemente variato. Forze; composizione delle forze. Statica dei corpi. Principio della dinamica. Dinamometri. Macchine semplici; bilancie. Pendolo. Lavoro meccanico ed energia.

Idrostatica: proprietà dei liquidi. Principio di Pascal; torchio idraulico. Principio di Archimede, determinazione del peso specifico.

Aerostatica: proprietà degli aeriformi. Pressione atmosferica. Barometro: legge di Boyle. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe idrauliche. Navigazione aerea.

Acustica: produzione e propagazione del suono. Riflessione. Intensità ed altezza dei suoni. Scala musicale. Vibrazione delle corde. Composizione dei diversi suoni.

Cosmografia: sfera celeste e stelle. Moto della sfera celeste. Moto diurno della terra. Forma della terra. Legge di Keplero. Unificazione dell'ora. Latitudine e longitudine terrestre. Luna e sue fasi.

Termologia: calore e temperatura. Termometri. Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas. Calorimetri. Trasmissione del calore. Sorgente di calore. Fusione e solidificazione. Evaporazione e liquefazione. Ebollizione. Igrometria. Temperatura critica.

Ottica: propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessioni. Specchi piani e curvi. Rifrazione: prismi, lenti. Acromatismo nelle lenti. Indici di rifrazione. Cannocchiali. Microscopio. Dispersione della luce; spettroscopio.

Elettrologia: elettrizzazione per strofinio e per influenza; elettroscopi. Potenziali e capacità elettriche. Condensatori e macchine elettrostatiche. Magnetismo. Bussola. Pile elettriche e loro principali specie. Elementi della corrente elettrica: legge di Ohm. Azioni elettromagnetiche, galvanometri. La corrente negli elettroliti: elettrolisi

e sue leggi. La corrente nei gas. Radioattività. Teoria sulla costituzione elettrica della materia Elettrotecnica. Accumulatori. Macchine dinamoelettriche. Le lampade elettriche. Motori elettrici e loro applicazione. Telegrafia e telefonia. Onde elettromagnetiche.

Chimica generale: fenomeni chimici; miscuglio e combinazione; conservazione della materia. Sostanze semplici e composte. Teoria atomica. Valenza. Simboli e forme. Classificazione di Mendeleieff. Nomenclatura chimica: ossidi, anidridi, idrati, acidi e sali.

Metalloidi e loro composti: idrogeno, ossigeno, acqua, cloro, acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro. Zolfo, acido solfidrico. Composti ossigenati dello zolfo. Acido solforico. Azoto, aria atmosferica. Ammoniaca, sali di ammonio. Ossidi dell'azoto, acido nitrico. Fosforo. Concimi fosfatici. Arsenico, antimonio e loro composti. Acido borico. Silicio, anidride silicica. Carbonio, suoi composti con l'ossigeno e con lo zolfo.

Metalli e loro composti: sodio, potassio e loro principali composti; calcio; calce idraulica e cementi; vetri; bario; stronzio e loro composti. Magnesio, zinco, mercurio e loro composti più importanti. Rame, argento, oro e loro composti. Alluminio e suoi composti. Leghe leggere. Piombo, stagno e loro principali composti. Cromo, manganese, ferro, siderurgia, cobalto, nichello, platino e loro composti più importanti.

Composti organici: serie grassa e aromatica. Metano e omologhi, etilene, acetilene. Alcoli, aldeidi, acidi, ammine. Idrati di carbonio. Sostanze grasse. Benzolo e omologhi. Fenolo, idrobenzolo, anilina, acido benzoico e derivati. Naftalina e derivati; antracene.

GEOGRAFIA COMMERCIALE

La geografia commerciale: suoi scopi, suo campo di studio, caratteristiche dei fenomeni attinenti a tale disciplina Concetti e interdipendenze fra geografia economica e geografia commerciale.

Le grandi direttrici internazionali di produzione e traffico dei più importanti prodotti. Caratteristiche delle principali risorse ed attività nei diversi continenti.

Orientamenti e variazioni nelle correnti di produzione e traffico in dipendenza della politica di autarchia.

Produzione e movimento commerciale nei più importanti centri mondiali dei prodotti del suolo, del sottosuolo, dell'industria manifatturiera relativamente ai cereali, leguminose, foraggi, alcolici, prodotti coloniali e droghe, pesci, bestiame, pelli e cuoio, fibre tessili naturali, fibre tessili artificiali, minerali, metalli.

Il territorio della Madrepatria: caratteristiche della distribuzione su tale territorio delle grandi attività agricole, manifatturiere, industriali. Notizie sulla entità e sui movimenti di tali attività, processi di sviluppo ed incrementazioni dovute alla politica ed autarchia. Dati statistici circa la produzione ed i consumi.

Le provincie della Libia: principali risorse, culture ed attività produttrici. Possibilità di sviluppo ed incrementazione. Dati statistici.

I territori dell'Impero: risorse naturali attività produttrici. Cenni sulle prevedibili possibilità di realizzazione in rapporto all'economia locale ed a quella generale della Madrepatria.

I possedimenti dell'Egeo: principali culture, risorse, attività economiche.

L'Albania: cenni sulle principali attività e risorse. Possibilità di sviluppo.

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1450)

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Graduatoria del concorso per l'ammissione a 200 posti di sottotenenti o tenenti di complemento, ad un corso d'integrazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i decreti Ministeriali 4 ottobre 1938-XVI e 10 gennaio 1939-XVII con i quali è stato bandito un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di n. 200 sottotenenti o tenenti di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ad un corso presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Visti i decreti Ministeriali 24 luglio, 20 ottobre e 13 novembre 1939 con i quali è stata nominata la Commissione di esame per il concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel corso per l'ammissione di 200 sottotenenti o tenenti di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ad un corso presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

1. Borromeo Carlo
2. Tardini Enzo
3. Agnello Giuseppe
4. Lattanzi Abo
5. Ciammaglichella Aldo
6. Fischer Wilfredo
7. Alessandroni Bruno
8. Rocchi Vincenzo
9. Manzanares Francesco P.
10. Masci Aldo
11. Aymo Boot Emanuele
12. Natella Francesco
13. Caccavo Savino
14. Vassalli di Dachenhausen Eriberto
15. Mezzana Italo
16. Plateroti Vittorio
17. Rando Letterio
18. Colombo Roberto
19. Acanfora Stefano
20. Lodi Angelo
21. Cervoni Giorgio
22. Pompei Luigi
23. Civano Luigi
24. Refuggi Bruno
25. Martino Angelo
26. Ciaramella Mario
27. Vergari Saverio
28. Sottocorona Egone
29. Straulino Luigi
30. Bianchi Domenico
31. Farulla Giuseppe
32. Giannella Nicola
33. Giannetti Matteo
34. Novello Ameglio
35. Noto Umberto
36. Pezzi Mario
37. Sassano Pasquale
38. Pelosi Mario
39. Malpezzi Pier Luigi
40. Mancuso Prizzitano Giuseppe
41. Tagliatesta Aristide
42. Stretti Michele
43. Pillon Valentino
44. Messina Michelangelo
45. Gullotta Giuseppe
46. Bartulli Giorgio
47. Busnengo Carlo
48. Battistelli Lino
49. Del Vescovo Giuseppe
50. Taddeo Giovanni
51. Meuli Carlo
52. Miraglia Baldassare
53. Cosentino Giovanni
54. Barbieri Guido
55. Francese Costantino
56. Pellegrino Luigi
57. Rabito Achille
58. Mangiapane Salvatore
59. Marsili Marsilio
60. Romano Bruno
61. Poerio Carlo
62. Boselli Luigi
63. Scholtze Riccardo
64. Bandi Arrigo
65. Canella Giuseppe
66. Galgano Massimo
67. Valdes Rocco
68. Trifiletti Ignazio
69. Metallo Gelsomino
70. Firino Edoardo
71. Negri Pietro
72. Scotto Di Carlo Salvatore
73. Taddeucci Giuseppe
74. Valvassura Domenico
75. Fanelli Francesco
76. Gallozzi Guido
77. Amadeo Marcello
78. Balista Lino
79. Ribacchi Arnaldo
80. Bazan Antonio
81. Groggia Alessandro
82. Cestaro Francesco
83. Perfumi Costanzo
84. Battisti Augusto
85. Pedretti Marcello
86. Maraffini Mario
87. Bona Renzo
88. Boscarino Giuseppe
89. Carassai Vittorio
90. Fuggetta Leonardo
91. Mascia Vittorio
92. Carfagnini Erminio
93. Chiappi Vittorio
94. Maccarrone Rosario
95. Stefanelli Andrea
96. Del Conte Wladimiro
97. Mastalli Manlio
98. Squarcia Valter
99. Molinari Danilo
100. Cittadini Renato
101. Sansoni Sergio
102. Pascariello Augusto
103. Matteini Danilo
104. Carlini Ruggero
105. Marchello Giacomo
106. Ferraguto Francesco
107. Parodi Ettore
108. Tomassoni Giosuè
109. Rumine Nicola
110. Cappellano Giuseppe
111. Zaccara Ernesto
112. Rossi Biagio
113. Fortuna Franco
114. Baglio Lorenzo
115. Sisto Luigi
116. Ricci Ernesto
117. Ramarini Alberto
118. Fazzi Alessandro
119. Rambelli Settimio
120. Cantore Lorenzo
121. Soldani Giulio
122. Vitale Mario
123. Ferrara Dino
124. Iodi Renzo
125. Sella Roberto
126. Buronzi Mario
127. Quercetto Leonida
128. Milla Vittorio
129. Ghigi Giuseppe
130. Locantore Giovanni Battista
131. Caeti Ignazio
132. De Paoli Ennio
133. Giucastro Sebastiano
134. Mariani Ettore
135. Noberini Dino
136. Monasteri Stefano
137. Terrana Diego
138. Pennica Carlo
139. Rezoagli Mario
140. Giuliani Fabrizio
141. Vittorio Giuseppe
142. Di Salvio Luigi
143. Piro Giovanni
144. Agostini Remo
145. Grimani Enrico
146. Cartolari Mario
147. Bassi Franco
148. De Luca Santo
149. Vinci Antonio
150. Di Bono Bruno

151. Mori Manrico
152. Iaculli Paolo
153. Gavassini Cesare
154. Scotti Mario
155. Bosi Arnaldo
156. Tanda Ulisse
157. Paltrinieri Paolo
158. Assereto Giovanni
159. Pinto Mario
160. Moscone Armidoro
161. Piana Gaetano
162. Bucchini Elso
163. Schirò Giorgio
164. Collura Giuseppe
165. Santanastasio Francesco
166. Fanciullacci Elio
167. Marini Renato
168. Rutili Giovanni Battista
169. Pica Sabato
170. Masi Umberto
171. Fanuele Nicola
172. Lauriola Vincenzo
173. Scalia Venerando
174. Faccioli Sergio
175. De Miro Riccardo
176. Mazzamuto Domenico
177. Massarò Attilio
178. Consoli Giuseppe
179. Di Prima Mario
180. Leoni Giuseppe
181. Magnani Costantino
182. Biondi Otello
183. Michelangioli Mariano
184. Ranieri Girolamo
185. Ciniglio Mario
186. Castorina Salvatore
187. Sircana Massimo
188. Divona Angelo
189. Caraccio di Brienza Carlo
190. Cianfarani Armando
191. Russo Ulderigo
192. Di Marzio Torquato
193. Petrini Manlio
194. Bernardi Giampaolo
195. Celotto Alfonso
196. Tedeschi Alfredo
197. Pumelli Enrico
198. Cannoniere Arturo
199. Frascherelli Francesco
200. Mazzotto Alvise
201. Pagnano Giuseppe
202. Spadaro Angelo
203. Pecoraro Alberto
204. Simboli Manlio
205. Castrica Francesco
206. Ingravallo Aldo
207. Ferretti Raimondo
208. Tranchero Mario
209. Corrado Tommaso
210. Tubini Amos
211. Natoli Biagio
212. Ornaghi Luigi
213. De Grazia Luigi
214. Melfi Salvatore
215. Catalano Attilio
216. Micheletti Luigi
217. Serbelloni Glaudino
218. Di Lieto Matteo
219. Mazzoni Giuseppe
220. Rodriguez Giovanni
221. Pensato Roberto
222. Monasteri Antonio
223. Vivarelli Enzo
224. Giglio Giuseppe
225. Tincati Giuseppe
226. Coniglio Francesco
227. Libutti Giuseppe
228. Bramolla Salvatore
229. Perticucci Roberto
230. Rossi Carlo
231. Luceti Giuseppe
232. Marotta Gaetano
233. Corilovo Giuseppe
234. Magliocco Sebastiano
235. Cotella Vincenzo
236. Simonelli Mario
237. D'Orazi Osvaldo
238. Rossi Pietro
239. Bacigalupo Augusto
240. Azzolina Stefano
241. Moscardini Ettore
242. Spadaro Bladimiro
243. Canu Giovanni
244. Toro Roberto
245. Lisa Giulio
246. Bellesi Vinicio
247. Parisi Tullio
248. Della Rossa Pietro
249. Serafini Carlo
250. Napoli Giacomo
251. Michelucci Vittorio
252. Sdrigotti Giulio
253. Abiusi Cesare
254. Zapponi Sergio
255. Landini Lamberto
256. Liberace Leo
257. Rossini Massimo
258. Tumminia Giuseppe
259. Petti Mario
260. Ceschia Armando
261. Mangano Antonino
262. Del Soldato Luigi
263. Miranda Vincenzo
264. Di Giovanni Giuseppe
265. De Benedittis Cataldo
266. Mauro Ubaldo
267. Foccillo Giulio
268. Pittari Gaetano
269. Schimmenti Ferdinando
270. Galbiati Francesco
271. Borrelli Fausto
272. Fiorini Odoardo
273. Verna Fabio
274. Gennari Rodolfo
275. Strozzi Francesco
276. Coen Bruno
277. Abussi Vittorio
278. Testi Concetto
279. Vitale Wolframo
280. Pelosi Giorgio
281. Calvanese Vittorio
282. Simonelli Raffaele
283. Sorrentino Luigi
284. Ceroni Gastone
285. Bielli Giuseppe
286. Tomassetti Guido
287. Tramonti Francesco
288. Bellini Giovanni
289. Sabatini Aldo
290. Miglietta Teresio
291. Mazzantini Raffaello
292. Pozzi Luigi
293. Cappabianca Lorenzo
294. Battellini Luigi
295. Russo Pietro
296. Brignola Vincenzo
297. Fiore Giovanni
298. Braghieri Bernardo
299. Bardoni Francesco
300. Coppa Ugo
301. Chini Giuseppe
302. Conte Aldo
303. Gonzales Gregorio
304. Casa Giulio
305. Giova Raffaele
306. Verini Mario
307. Fabroclle Palmerino
308. Mancini Umberto
309. Bernardini Manrico
310. Colombo Dario
311. De Martino Antonio
312. Masuero Adriano
313. Sarappa Giovannantonio
314. Fabio Salvatore
315. Pichi Bruno
316. Bertella Giulio
317. Berti Leopoldo
318. Galbo Angelo
319. Vattuone Giulio
320. Venditti Fernando
321. Panessa Ettore
322. Rodriquez Giuseppe
323. Di Carlo Francesco
324. Cavalensi Tullio
325. Martinetto Pancrazio
326. Marazzani Aldo
327. Di Sano Antonio
328. Mengolini Giorgio
329. De Luigi Attilio
330. Mariani Ugo
331. Schiappa Cesare Augusto
332. Bonvini Giacomo
333. Lucioni Ettore
334. Manzini Ciro
335. Conone Pierino
336. Cangiano Giuseppe
337. Brancati Carlo
338. Stavolone Felice
339. Rogina Luigi
340. Sacripanti Ernesto
341. Marantonio Ugo
342. Canonico Antonio
343. Tacchi Mario
344. Zinanni Pietro
345. Figliozzi Gerardo
346. Marcoccio Ignazio
347. Guagliuòlo Ernesto
348. Caristo Pier Domenico
349. Cioffi Giulio
350. Pettini Giuseppe
351. Orgitano Giuseppe
352. Tafi Umberto
353. Sorrentino Ferdinando
354. Meliani Mario
355. Brinci Lamberto
356. Girani Cesare
357. Porcu Mario
358. Mariani Guido
359. Giordano Amedeo
360. Codeluppi Marco
361. Cotti Mario
362. Luciani Ugo
363. Maglieri Michele
364. Umbrinozzi Franz
365. Volpe Orlando
366. Baldaro Mario
367. Fiorentini Otello
368. Sambati Luciano
369. Meloni Italo
370. Marucchi Luigi
371. Russo Roberto
372. Patrono Luigi
373. Pignataro Antonio
374. Rossetti Siro
375. Pedrazzi Geminiano
376. Pinazzi Enore
377. Navarra Pasquale
378. Mitchell Alfredo
379. Piazza Ubaldo
380. Allegretti Tancredi
381. Bosio Benedetto
382. Emanuele Damiano
383. Vianello Vittorio
384. Vizzini Augusto
385. Tumscitz Tommaso
386. Tonnicchi Osvaldo
387. Giorgi Franco
388. Vinciguerra Giuseppe
389. Balmas Enrico
390. Licheri Emilio
391. Albesiano Giulio
392. Baslari Marcello
393. Romagnoli Luigi
394. Mandolino Giovanni
395. Ronei Aldo
396. Audino Giuseppe
397. Mattioni Alfredo
398. Pistolesi Francesco
399. D'Arcangeli Corrado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1485)

**Graduatoria del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del Corso regolare della Regia Accademia aeronautica**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, che concerne l'ordinamento della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, che accorda la precedenza assoluta nell'ammissione ai Corsi regolari della Regia Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari;
Visti i decreti Ministeriali 1° maggio e 23 giugno 1939-XVII, relativi al concorso per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica di n. 300 allievi del Corso regolare;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati al concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti classificati idonei negli esami per l'ammissione alla 1ª classe del Corso regolare della Regia Accademia aeronautica:

Erminio Cesare
Mistruzzi Augusto
Cavallo Italo
Ferrera Giuseppe
Boriani Ugo
Betti Francesco
Cavatore Mario
Riccio Pasquale
Gamba Vittorio
Fedeli Natale
Terzani Francesco
Miazzi Tiziano
Sozzani Luigi
Rivolta Carlo Enrico
Fiore Giuseppe
Claverini Aldo
Mangano Alfio
Calò Gino Mario

Carillo Giosuè
Bazzoni Gianforesto
Cimmino Fulco
Peroni Fernando
Pesce Giuseppe
Della Corte Aldo
Pandurini Carlo
Lorenzi Lorenzo
Colaprete Salvatore
D'Autilia Mario
Di Gangi Pietro
Rizzello Luigi
Tani Arturo
Corradi Corrado
Paoletti Attilio
Fornoncini Angelo
Palazzoli Eolo
Gasparri Pietro
Sarto Vittorio
Bertoldi Giovanni
Vaccari Attilio
Manzi-Montenegro Renato
Troiano Antonio
Murgia Giacomo
Carteri Tino
Diglio Gregorio
Ghersini-Boris Bernardo
Muttini Werter
Rosati Giuseppe
Satta Vittorio
De Franco Elio
Canipari Giuseppe
Pasculli Giulio
Neri Gianfranco
Bassi Ugo
Acquarone Vincenzo
Giorgi Ugo
Cioce Generoso
Clauser Fabio
De Astis Italo
Vanni Pio
Meloni Leandro
Calsolaro Antonio
Montorsi Otello
Greco Guido
Di Cosola Giuseppe
Lionetto Enzo
Valenza Vito
Sallustio Giuseppe
Canavese Carlo
Santoli Oscar
Abba Alessandro
Barra Salvatore
Di Stefano Nunzio
Dominutti Aldo
Castelli Nazario
Piazza Domenico
Mirra Oscar
Veneri Alfio
De Masellis Luigi
Palleschi Sergio
Franco Giovanni
Zarelli Angelo
Leonesio Silvio
Tecca Corrado
Betocchi Alessandro
Camisani Angelo
Paganini Tiziano
Ostinelli Luciano
Venditti Crisanto
Gay Luigi
Sulprizio Giorgio
Pecorari Fedele
Manzini Renato
Battaglia Gabriele
De Angelis Tobia
Marson Antonio
Seraglia Bruno
Governale Guido
Ceretti Claudio
Scarafia Vittorio
Vianello Lanfranco
Causo Ugo Eugenio
Chiale Giovanni
Facetti Alessandro
Bonorandi Luigi
Marini Enzo
Stratti Alessandro
Grignani Attilio
Grossetti Nicola
Cesaria Osvaldo
Dini Mario
Mineccia Giuseppe
Degli Esposti Alberto
Monaco Alberico Vito
Marcianò Giuseppe Elio
Bonesi Adriano
Luciolli Giuseppe
Cornacchini Giuseppe
Lambelet Andrea
Traversa Venanzio
Landi Guido
Palermi Elvio
Pittini G. Battista
Riccardi Piervittorio
Materia Giuseppe
Fei Mario
Marches Renzo
Ambrosino Vinizio
Morelli Carlo
Granzo Giorgio
Saluzzo Michele
De Ferrari Marco
Iori Ottavio
Zamboni Vittorio
Cavallo Vittorio
Bonara Leandro
Forcellini Ottone
Berti Carlo
Sarmi Emiliano
Gatti Aldo
Formica Antonio
Valenzano Luigi
Mezzadri Giovanni
Iannicelli Fiorenzo
Alderighi Claudio
Nitoglia Carlo
Briguglio Guido
Cioni Sergio
Santulli Renato
Ilari Elio
Miele Giuseppe
Rech Bruno
Saidelli Ottomaro
Albanese Raffaele
Jaklin Hubert
Allocca Giuseppe
Piergiovanni Giuseppe
Rosica Giulio
Albano Ugo
Spadari Tommaso
Bonifazi Dante
Babino Michelangelo
Gasparetti Guido
Papa Roberto
Landi Luigi
Voltolini Decio
Cangialosi Calogero
Signorini Alberto
Nobile Giulio
Branco Domenico
Grego Danilo
Zaniolo Giuseppe
Parigiani Tealdo
Forchetti Nino
Ferrante Luigi
Zagarese Ezio
Dell'Asta Enzo
Rogari Carlo
Manzitti Nicola
Scaratti Antonio
Di Rocco Mario
Tarini Vittorio
Cims Ferdinando
Frevola Pasquale
Guacci Vincenzo
Alberino Sebastiano
Poltronieri Gianni
Cavallaro Francesco
Campochiaro Giuseppe
Murè Carmelo
Cozzari Giuseppe
Stoppani Ferruccio
Rampioni Adrio
Digiulio Vito
Tabaton Mario
Farina Giorgio Franco
Albertini Ettore
Di Bella Angelo
Pesce Antonio
Fontana Alfiero
Profeta Giuseppe
Gennaro Giuseppe
Gambardella Manlio
Belardini Raffaele
Marotti Vincenzo
Franchina Alfa
Zucconi-Galli-Fonseca G. Battista
Diana Ferruccio
Monteforte Ignanziantonio
Zezza Paolo
Morichelli D'Altemps Eolo
Martini Remo
Cifaldi Crescenzo
Righi-Riva Aurelio
Pescatori Aldo
Arcidiacono Nicolò
Properzi-Curti Renato
Dominici Bruno
Masi Piero
Forcucci Giuseppe
Loriga Paolo
Picone Luciano
Mattei Mario
Toros Luigi
De Mauro Francesco
Sequi Ettore
Conti Giacomo
Didonna Michele
Longo Mario
Nardi Enrico
Salamina Michele
Cisbani Vittorio
Boldetti Vittorio
Piotti Gaudenzio
De Mattia Fernando
Petrozzi Carlo
Dimartino Vittorio
Fasano Vito Antonio
Bossi Corrado
Consoli Salvatore
Marchetti Carlo Luigi
Ghirardi Natale
Bianchi Giovanni
Falcioni Antonio
Pollice Aniceto
De Felice Raffaele
Ciarlini Giannetto
Ballista Alberto
Zatti Mario
Mura Antonio
Ferrero Ermete
Redavid Giovanni
Ambrosio Luciano
Mazzarelli Sergio

Art. 2.

Non è compreso nella graduatoria di cui al precedente articolo il candidato Bonfanti Oreste, il quale, pur avendo ottenuta la idoneità negli esami di concorso non ha conseguito il prescritto titolo di studio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Pricolo

(1484)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.